



Roma, 2/11/2023

Prot. 2023-U-DIMM-379

All. 6

A tutte le strutture

Oggetto: D.P.C.M. 27 settembre 2023, recante la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 (circolare congiunta n. 0005969 del 27/10/2023)

Care compagne e cari compagni,

la Circolare interministeriale del 27 ottobre scorso, resa pubblica dal Ministero dell'interno il 30 ottobre 2023, fornisce alcune disposizioni attuative sulla nuova programmazione dei flussi d'ingresso 2023-2025. La circolare è firmata dal Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo.

Come è noto, il decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, ha introdotto una modulazione procedimentale in deroga, con la quale ha accorpato, in un unico atto triennale, la programmazione del triennio e la determinazione annuale delle quote; e ha inserito criteri comuni per la definizione dei flussi di ingresso, nonché criteri specifici per i flussi nell'ambito delle quote e al di fuori delle quote.

1. INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE (art. 6, comma 1)

La circolare riepiloga i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi Terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, di cui art. 6, comma 1 (**autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici**), cittadini dei Paesi di riferimento¹ (art. 6, comma 3, lett. a e b). Il modello da utilizzare in questo caso è il **modello B2020**.

Riporta alcune specifiche per quanto riguarda il **settore del trasporto merci per conto di terzi e del trasporto passeggeri con autobus**. È necessario il possesso di patente di guida equipollente alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità attualmente esistenti con:

Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo patente di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina.

L'elenco aggiornato sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi potrà essere consultabile dal sito del Ministero

¹ **Art. 6, comma 3, lett. a:** Paesi con i quali sono già vigenti accordi di cooperazione in materia di immigrazione (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea-Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).

Art. 6, comma 3, lett. b: Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia di immigrazione.



delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il seguente link:

<https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera>.

I lavoratori **conducenti di autotrasporto merci per conto di terzi** dovranno essere muniti di patente professionale **equivalente alle patenti di categoria CE**, dei Paesi compresi nell'elenco di cui sopra. I lavoratori **conducenti per trasporto passeggeri con autobus** dovranno essere muniti di patente professionale equivalente alle **patenti delle categorie C1 e C** (anche speciale), nonché delle **categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE**, cittadini dei paesi compresi nello stesso elenco.

Le imprese di trasporto per entrambi i settori dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell'abilitazione. Per il settore del trasporto internazionale di merci per conto di terzi, ai fini dell'attestato di conducente (codice unionale "95"), da parte degli Ispettorati Territoriali del lavoro (ai sensi dell'art. 22, comma 6, lett. A d.lgs. n. 286/2005), sono previsti gli stessi adempimenti di cui sopra.

Tali lavoratori, una volta in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), **potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano**, a nome di impresa che effettua trasporti, **fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia**. Trascorso questo periodo è necessario convertire la patente.

Dunque, la durata del **contratto di lavoro sarà**, in tali casi, a tempo determinato con la **durata massima di un anno**. **Se il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria o della Carta di Qualificazione del Conducente, in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato**.

Inoltre, l'impresa richiedente dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- essere **iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.)**, DI CUI AL Regolamento CE n. 1071/2009;
- per il trasporto merci per conto di terzi, deve essere **iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi** (legge 298/1974) della provincia di appartenenza. In caso di trasporti internazionali, deve essere in possesso di licenza comunitaria.

2. INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA FAMILIARE E SOCIO-SANITARIA (art. 6, comma 4, lett. c)

Nell'ambito delle quote di cui all'art. 6, comma 4, lett. c, la circolare chiarisce la **possibilità di presentare domanda di ingresso per questo settore a prescindere dai paesi di origine**. Il modello da utilizzare in questo caso è il **modello A-bis**.

Per il settore dell'assistenza familiare (colf e badante), possono essere richieste istanze di nulla osta al lavoro a **tempo indeterminato e determinato**, con orari a **tempo pieno o a tempo parziale**, indicando la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico). La suddetta **retribuzione non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (503,27 euro mensili)**.

Per quanto riguarda il requisito reddituale, la circolare riporta quanto presente nella Circolare INL n. 3, del 5 luglio 2022 e n. 2066, del 21 marzo 2023, che recita:

*"il reddito imponibile del datore di lavoro con **nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui**, limite che sale a **€ 27.000,00**, nel caso di in cui la **famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi**".*

*"**Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge***



e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti di certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)".

La circolare specifica che, **il requisito reddituale non è richiesto per i datori di lavoro affetti da patologia o disabilità** che ne limitano l'autosufficienza e che presentino istanza di nulla osta al lavoro per un addetto alla sua assistenza.

È possibile inoltrare istanza anche da parte di rappresentante di convivenze familiari strutturate, come ad esempio, comunità religiose, convivenze militari, case famiglie, comunità di recupero e/o assistenza disabili, comunità focolari, ai sensi del CCNL Domestici. In questo caso, è necessario dimostrare il reddito secondo quanto previsto dall'art. 24-bis T.U.

È importante notare che, per quanto riguarda il settore del lavoro domestico, nel modulo A-bis, sessione "contratto di soggiorno" sono presenti solo i contratti domestici della CONFEDILIZIA e FEDELTERZIARIO, mentre la circolare applicativa e il decreto stesso fanno riferimento al CCNL Domestici. Pertanto, sorge la perplessità riguardo alla scelta del tipo di contratto e la tutela dei lavoratori. Al fine di ottenere un chiarimento su questa questione, procederemo con una richiesta ufficiale di chiarimento al Ministero dell'Interno.

Per il settore dell'assistenza socio-sanitaria, è necessario fare riferimento ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell'ambito del settore socio-sanitario, **limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti**, come, per esempio, per prestazioni relative ai bisogni dell'anziano e/o della persona disabile.

Per quanto riguarda i **datori di lavoro**, questi potranno essere **associazioni organizzate, fondazioni e istituzioni di assistenza e beneficenza** operando nel settore socio-sanitario.

Il requisito reddituale, in questo caso, **non può essere inferiore a € 30.000,00** (reddito imponibile in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato in caso di enti o società), come indicato nella circolare INL n. 3, del 5 luglio 2022 e n. 2066, del 21 marzo 2023.

3. INGRESSO PER LAVORO STAGIONALE NEL SETTORE AGRICOLO E TURISTICO- ALBERGHIERE (art. 7)

Per i settori occupazionali agricolo e turistico-alberghiere sono ammessi i cittadini di Paesi Terzi compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 3, lett. a: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea-Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Il modello da utilizzare in questo caso è il **modello C-Stag**.

La circolare sottolinea che nel settore "agricolo" rientrano anche le richieste relative all'impiego di lavoratori non comunitari stagionali o pluriennali, che ricadono nel ruolo di "**operai florovivaistici**" e "**personale addetto all'allevamento di animali**", come stabilito dal CCNL per operai agricoli e florovivaistici. È tuttavia necessario verificare se vi sia una specifica previsione sulla stagionalità nel contratto collettivo di settore.

Anche per questi settori lavorativi, **il reddito imponibile non può essere inferiore a € 30.000,00**.

Nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione I.V.A., prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari



documentali dagli organismi erogatori (circolare INL n. 3, del 5 luglio 2022 e n. 2066, del 21 marzo 2023).

Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l'ammontare del volume d'affari desumibile dalla dichiarazione I.V.A. al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo I.V.A. attinenti al settore agricolo).

Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile ovvero il fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ovvero dal bilancio di esercizio precedente.

Per il settore agricolo, le organizzazioni professionali dei datori di lavoro sono le seguenti:

Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell'agricoltura italiana; Confederazione di prodotti agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega Nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e associazione generale cooperative italiane.

Per il settore del turismo-alberghiere, le organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate del Ministero del Turismo sono:

ASSITAI – Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta; ASSOBALNEARI ITALIA – Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO – Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA, FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative.

Per quanto riguarda le quote di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero che perverranno dalle Organizzazioni datoriali dei rispettivi settori per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno assegnate prioritariamente alle Organizzazioni stesse, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del relativo nulla osta. Precisa che, esaurita la quota prioritaria riservata alle istanze di lavoro stagionale del settore agricolo e turistico, provenienti dalle suddette Organizzazioni datoriali, gli Sportelli Unici per l'Immigrazione rilasceranno i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l'ordine cronologica di arrivo al sistema informativo.

Conferma che **le Associazioni datoriali** non si limiteranno all'inoltro delle domande, ma **potranno procedere**, per conto del datore di lavoro, **alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta** dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione, **alla successiva stipula del contratto di soggiorno, inclusi gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli enti competenti.**

E comunica che, **il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà al successivo monitoraggio** del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).

E' confermata, dalla circolare interministeriale, la possibilità di presentare domanda di nulla osta al lavoro stagionale a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti, maturano il diritto di precedenza per il rientro in Italia rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, a patto che abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nel paese di provenienza alla scadenza del PSE.



In tal caso, nel modulo di domanda, alla pagina “*richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale*”, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro: in particolare dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all'assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.

Per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore dei cittadini stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datori di lavoro **richiama l'applicabilità della procedura del silenzio-assenso** e di semplificazione di rilascio del nulla osta al lavoro (nulla osta semplificato), che **prevede l'applicabilità della procedura semplificata anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero** firmatarie dei Protocolli d'intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questa procedura **consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatiche consolari**, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, **ai fini del successivo rilascio del visto**.

Infine, per le istanze presentate dai datori di lavoro del settore agricolo non risultate assegnatari della manodopera per assenza di quota, queste saranno valutate in ordine cronologico, con priorità rispetto ai nuovi richiedenti.

4. QUOTE PER LAVORO SUBORDINATO (STAGIONALE O NO) E PER LAVORO AUTONOMO IN RELAZIONE ALLA PROMOZIONE DI CAMPAGNE MEDIATICHE SUI RISCHI PER L'INCOLOMITA' PERSONALE (art. 6, comma 2 e art. 7, comma 2, lett. b)

Nel contesto delle quote destinate ai lavoratori cittadini di Stati che, insieme all'Italia, promuovono campagne mediatiche per sensibilizzare i propri cittadini sui rischi per la sicurezza personale derivanti dall'ingresso in flussi migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese in materia con l'Italia, **sono previste quote preferenziali**.

La circolare fa rinvio a successive indicazioni operative che verranno fornite non appena saranno disponibili i dati relativi ai Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese. Informazioni specifiche sugli Stati verranno fornite sui siti ufficiali del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

5. ACCORDI E/O INTESE DI COOPERAZIONE (art. 6, comma 3 e art. 7, commi 3, 4 e 5)

Ai fini dell'ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato stagionale e no, i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti sono:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea-Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina

Per quanto i Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, la circolare rinvia a successive indicazioni operative non appena disponibile l'elenco dei Paesi. Quest'ultimo sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro.

6. QUOTE PER LAVORO SUBORDINATO ED AUTONOMO PER LAVORATORI DI ORIGINE ITALIANA, APOLIDI E RIFUGIATO (art. 6, comma 4, lett. a) e b) e art. 7, comma 2, lett. c)

La circolare congiunta cita le quote:

- **per i lavoratori di origine italiana** per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in **Venezuela**, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei medesimi settori di cui al comma 1, dell'art. 6 (**autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici**) e di lavoro autonomo;
- **per gli apolidi i rifugiati riconosciuti** dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo arrivo o di transito per motivi di lavoro subordinato o autonomo nei medesimi settori di cui al comma 1 dell'art. 6 (**autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici**) i di lavoro stagionali di cui al comma 2, lett. c dell'art. 7.

La circolare non fornisce ulteriori specifiche per quanto riguarda queste quote.

7. CONVERSIONE DI PERMESSI DI SOGGIORNO (art. 6, commi 5 e 6)

La circolare conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, **il lavoratore dovrà presentare**, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di **contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro** - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modulo "Q" disponibile sull'*home page* del portale ALI del Ministero dell'Interno, da allegare alla domanda utilizzando il campo "*proposta di contratto di soggiorno*", della sessione "*upload allegati*", del modulo di domanda.

Successivamente, **il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione** e al suo invio telematico il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per tutte le ipotesi di richiesta di conversione dei titoli di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario **rimane inalterata la competenza dell'Ispettorato del Lavoro** relativa alla verifica di cui all'art. 30-bis del D.P.R. n. 394/1999, come emanazione del parere di competenza.

Per la **conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (modello VB)**, la circolare congiunta richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016 che prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quota, **solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale** (comma 10, art. 24 T.U.I.) ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aspetta la verifica dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionali, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato.

Per il settore agricolo, come di consueto, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di **almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate)**, coperti da regolare contribuzione previdenziale.

La circolare precisa che **la conversione** in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo del

permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale - ipotesi non più soggetta al *click day* – e del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** rilasciati da altri Stato dell'Ue, si dovrà tenere conto delle modifiche apportate al D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm. alla disciplina dei contratti di lavoro con partecipazione scolare riguardo gli artt. 2 e 50. In tale ipotesi **lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato del Lavoro.**

I modelli previsti per la conversione dei permessi di soggiorno per studio e formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo sono, rispettivamente, i modelli VA e Z, non più soggetti alla disponibilità di quote nell'ambito del decreto flussi e, dunque, non sono soggette al *click day*.

In relazione alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale a un permesso per motivo di lavoro autonomo, la circolare non fornisce ulteriori specifiche.

8. INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO AUTONOMO (art. 6, comma 7)

Per quanto riguarda le quote d'ingresso per motivo di lavoro autonomo, è consentito l'ingresso ai cittadini stranieri residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie:

- a) **imprenditori** che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiore a 500.000 euro, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;
- b) **liberi professionisti** che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- c) **titolari di cariche societarie** di amministrazione e di controllo espressamente prevista dal decreto interministeriale n. 850, del 11 maggio 2021;
- d) **artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale**, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale n. 850, del 11 maggio 2021;
- e) **cittadini stranieri per la costruzione di impresa e "start-up" innovative**, ai sensi della legge numero 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Per quanto concerne l'ingresso per le *star-up* innovative, la circolare rimanda alle linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura.

In caso di conversione del permesso di soggiorno, ai fini della costituzione di una startup innovativa, il cittadino straniero dovrà richiedere al Comitato tecnico *Italia start-up visa* il nulla osta, secondo le modalità indicate nelle linee guida, ed esibire allo Sportello Unico per l'Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal già menzionato Comitato.

Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di Commercio, come stabilito nell'art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista.

Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio poiché gli accertamenti di competenze verranno effettuati al momento del rinnovo del permesso di soggiorno.

Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle *start-up* innovativa potrà essere consultato il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it).



9. INGRESSO AL DI FUORI DELLE QUOTE (art. 4)

Per quanto riguarda l'**ingresso per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, al di fuori delle quote** del decreto flussi di cittadini di paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi materia di rimpatrio, la circolare **fa rinvio a successive indicazioni operative** circa i Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese.

Anche per quanto riguarda l'**ingresso fuori quota dei lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazioni professionali e civico-linguistica all'estero, la circolare demanda al Ministero del Lavoro** de delle Politiche Sociali l'adozione di apposita Linea Guida (<https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagina/adottate-le-linee-guida-sui-programmi-di-formazione-professionale-e-civico>).

La circolare precisa, inoltre, che le procedure per questo tipo di ingresso seguiranno quelle previste dall'art. 22 T.U.I., **con esclusione della preventiva verifica di indisponibilità** presso il Centri per l'Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale e precisa che questi lavoratori formati all'estero sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fine della chiamata al lavoro di cui art. 22.

Inoltre, la circolare precisa che **è ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle Agenzie di somministrazione** (circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 451, del 10 agosto 2023).

In fine, in via transitoria per il triennio 2023/2025, alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, così come alle loro articolazioni territoriali e di categoria, sarà consentito di concordare con gli organismi formativi e con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale e regionale, o con enti e associazioni iscritti al Registro ex art. 52 del DPR 394/1999, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione dei lavoratori direttamente nei paesi di origine e precisa che potranno essere applicate, per tali ipotesi, procedure semplificate di ingresso.

Il modulo da utilizzare per l'ingresso al di fuori delle quote del decreto flussi di tali lavoratori, alla conclusione dei corsi, è il **modulo LFE**, modello **non soggetto al click day**.

La circolare fa presente che la verifica del nominativo del lavoratore negli elenchi dei già menzionati programmi di formazione avverrà in automatico nel momento dell'invio del modulo LFE e, in caso di esito negativo, il sistema non consentirà l'invio dell'istanza e verrà visualizzato un apposito messaggio sul portale ALI. Precisa, inoltre, che l'istanza verrà comunque conservata sul sistema per un eventuale futuro utilizzo.

10. GESTIONE DELLA PROCEDURA

Per quanto riguarda la procedura, è consentita la trasmissione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale o non) ai datori di lavoro di cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all'art. 6, comma 1 e all'art. 7, comma 1 del decreto flussi triennale.

Per tutti i settori (con esclusione di quelli per lavoro stagionale) deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la **preventiva verifica di disponibilità presso i Centri per l'Impiego o attestazione delle Organizzazioni datoriali firmatarie** del Protocollo d'Intesa del 3 agosto 2022 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La verifica di disponibilità presso il Centro per l'Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero, **va effettuata prima dell'invio della richiesta di nulla osta** e va fatta

attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego attraverso il modulo unico (modulo per la richiesta di personale in allegato).

La indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale deve essere allegata all'istanza di nulla osta al lavoro e potrà essere autocertificata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello in allegato).

Con la già menzionata autocertificazione, il datore di lavoro può procedere all'invio della richiesta di nulla osta presso lo SUI, intendendo espletata, da parte del Centro per l'impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi in uno di questi casi:

- **sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del centro per l'impiego** (articolo 9, comma 3, del DPCM 29 dicembre 2022 (cd. "decreto flussi");
- **non idoneità del lavoratore.** Se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal centro per l'impiego non è idoneo;
- **mancata presentazione del lavoratore,** senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori invitati al Centro per l'impiego, trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

La circolare ricorda che, **la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.**

Procedura semplificata (art. 27, comma 1-Ter T.U.I.), nell'ipotesi di istanze presentate da Organizzazioni firmatarie del Protocollo del 3 agosto 2022, la circolare richiama l'attenzione alla **applicabilità della procedura semplificata che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato** (stagionale o non) **per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatiche consolari**, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, **ai fini del successivo rilascio del visto.**

La circolare congiunta richiama quanto già previsto dal decreto flussi triennale, per quanto riguarda la ripartizione delle quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali, che saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazioni del Ministero del Lavoro, sulla base delle effettive domande che perverranno al SUI.

Trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande (art. 8, comma 1, lett. a, b e c), qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro, sulla base dell'effettiva necessità riscontrate sul mercato di lavoro.

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica, per l'anno 2023, è disponibile l'applicazione per la precompilazione dei modelli di domande, **dal 30 ottobre 2023, a partire delle ore 9:00 e fino al 26 novembre 2023.** Il sistema sarà disponibile nel seguente orario: **dalle ore 8:00 alle ore 20:00, tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.**

Le istanze potranno essere trasmesse a decorrere da:

- per gli ingressi per lavoro non stagionale di cittadini dei Paesi di cui art. 6, comma 3, lett. a²: **dalle**

² Paesi con i quali sono già vigenti accordi di cooperazione in materia di immigrazione (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea-Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia,

09:00 del 2 dicembre 2023;

- **per l'ingressi degli altri lavoratori subordinati non stagionali** (art. 6, comma 3, lett. b)³, e art. 6, commi 4, 5 e 6⁴), **dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023;**
- per l'ingressi dei lavoratori stagionali, di cui all'art. 7⁵, **dalle ore 9:00 del 12 dicembre 2023.**

Precisiamo che il click day del 4 dicembre coinvolte le conversioni dei permessi di soggiorno e il settore domestico.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023, fermo restando la verifica della disponibilità delle quote. La circolare congiunta fa presente che, qualora l'istanza non rientri in quota in base all'ordine cronologica di presentazione, sarà possibile visualizzare sul portale ALI il seguente avviso *"La pratica risulta al momento non in quota"*.

Come previsto dal decreto flussi 2022, anche in questo caso **sarà necessario allegare, attraverso la funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria** per consentire al SUI di esaminare la pratica senza la necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione. Detta documentazione **dovrà essere esibita, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno**. La dimensione massima consentita di ciascuno documento da allegare è pari a 2MB.

Importante, come previsto nel decreto flussi 2022, **qualora al momento della compilazione dell'istanza non fossero disponibili tutti i documenti richiesti, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante**. In tal caso, l'acquisizione della citata documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte del SUI, salvo necessità di esibizione dei documenti in originale al momento della firma del contratto.

Questo può essere utile per la gestione delle autocertificazioni di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

Rilascio del nulla osta in caso di lavoro subordinato non stagionale, ai sensi dell'art. 22, commi 5 e 5.01, del d.lgs n. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, l'impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà:

- all'acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;
- o, in assenza di parere, siano trascorsi 60 giorni (T.U.I.).

Scaduti questi termini, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà dal portale ALI.

Rilascio del nulla osta in caso di lavoro subordinato stagionale, art. 24, comma 2, del d.lgs n. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, l'impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si

Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).

³ **Art. 6, comma 3, lett. b:** Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia di immigrazione.

⁴ **Art. 6, comma 4:** Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela, apolidi e rifugiati riconosciuti, lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. **Art. 6, commi 5 e 6:** conversione dei permessi di soggiorno

⁵ Art. 7: ingresso nell'ambito delle quote per lavoro stagionale

avrà:

- all'acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;
- o, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I..

Al ricorrere dei suddetti termini, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà, anche in questo caso, dal portale ALI.

Trascorso il termine di presentazione delle domande senza che siano emersi le ragioni ostative di cui art. 22, del d.lgs n. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine per il rilascio del visto di ingresso.

Anche per questo decreto flussi triennale, **il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro (subordinato o no) e del visto d'ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa.** In tal caso, le associazioni datoriali, nonché i singoli datori di lavoro, dovranno, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti.

Nel caso in cui, invece, **l'assunzione avvenga solo al momento della firma del contratto di soggiorno presso il SUI, la comunicazione obbligatoria sarà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell'assistenza familiare.** Pertanto, per le ipotesi di assunzione **nel settore dell'assistenza familiare, il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS**, anche in fase di stipula del contratto di soggiorno presso lo SUI.

La circolare ricorda che, **gli Ispettorati Territoriali del Lavoro**, pur mantenendo visibilità, tramite sistema SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, **non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non**, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'agenzia delle entrate.

Tuttavia, **rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato.** In tali casi, il parere dell'I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.

Per quanto riguarda l'asseverazione, la circolare precisa, inoltre, che **le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato** (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), **anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, sono demandate**, ai sensi dell'art. 24-bis T.U.I., **in via esclusiva, ai professionisti** (coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti e esperti contabili, di cui all'art. 1, della legge n. 12/1979) **e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In caso di esito positivo delle verifiche, **i professionisti rilasceranno apposita asseverazione che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro.**

La circolare congiunta fa presente che **l'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'intesa con Ministero del Lavoro.**

Nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, il servizio di *"help desk"* sarà disponibile nei medesimi orari di operatività del portale ALI.

In fine, riepiloga i modelli da utilizzare per l'invio delle sole domande soggetti ai *click day* per l'anno 2023 a seconda dei casi, sono:

- **C-Stag** - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;



- **B2020** - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi;
- **A-bis** – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
- **B** - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
- **VB** - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- **LS** - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- **LS1** - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- **LS2** - Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.

La circolare congiunta emanata ha dato delle indicazioni procedurali, ma è necessario ulteriori chiarimenti in merito a, come ad esempio, la questione del CCNL applicato al settore dell'assistenza familiare e per quanto riguarda la modulistica (ad esempio il contratto di soggiorno presente nel portale ALI è strutturato per le domande di conversione – VA/VB/V2, le liste).

Pertanto, si sta provvedendo ad inviare una richiesta di chiarimento al Ministero dell'Interno e vi informeremo tempestivamente su eventuali aggiornamenti.

Fraterni saluti.

p/la Cgil Nazionale
Maria Grazia Gabrielli

p/Collegio di Presidenza
Sara Palazzoli